



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

Settore Servizi Tecnici - Territorio - Ambiente

Ordinanza n. 23 del 28/02/2018

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

IL SINDACO

Premesso che la promozione sul territorio di eventi ricreativi, pubblici spettacoli, manifestazioni sportive, culturali e folkloristiche, ed in genere di momenti di svago rivolti a tutta la cittadinanza, rappresenta una forma di aggregazione e coesione della comunità locale che va tutelata e sostenuta.

Preso atto, dai recenti accadimenti sullo scenario nazionale ed internazionale, che l'aggregazione di persone su area pubblica in occasione di eventi e manifestazioni necessita di adeguate misure a garanzia dell'incolumità dei partecipanti, così come della sicurezza urbana, che devono essere individuate fin dalla progettazione dei singoli eventi e definite anche attraverso un confronto con i Servizi deputati al rilascio dei titoli abilitativi necessari così come con gli Organismi ai quali spetta la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Rilevato che l'organizzazione di eventi e manifestazioni con rilevante afflusso di pubblico in aree non specificamente destinate a tale utilizzo, quali vie, piazze cittadine ed altri spazi anche di ragione privata, comporta la necessità di una preliminare valutazione di fattibilità che, partendo dalle caratteristiche del singolo evento, consenta di valutarne l'impatto nonché la possibilità di adeguamento dell'assetto delle aree interessate per creare le condizioni di sicurezza imprescindibili allo svolgimento dell'evento medesimo.

Dato atto che l'adeguamento dell'assetto degli spazi direttamente ed indirettamente interessati dallo svolgimento di eventi e manifestazioni deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire, in caso di necessità, un allontanamento rapido e sicuro del pubblico dal luogo dell'evento attraverso percorsi di adeguata ampiezza e liberi da ostacoli.

Rilevato ancora che, in occasione di eventi e manifestazioni con rilevante afflusso di pubblico, l'abbandono al suolo di bottiglie in vetro e di lattine, successivo al consumo delle bevande ivi contenute, all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, può costituire un primario fattore di rischio per l'incolumità delle persone, l'ordine e la sicurezza pubblica, in caso di rapida evacuazione delle aree interessate.

Considerato che quanto accaduto in Torino il 3 giugno 2017 ha palesemente dimostrato quali possano essere i danni derivanti da tali comportamenti, nell'attuale contesto generale.

Ritenuto che quanto precede possa determinare un concreto ed attuale pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 86 del 16/06/2017, adottata a tutela della pubblica incolumità a seguito dei fatti di Torino del 3 giugno 2017 e rivolta alle principali manifestazioni ed eventi svoltisi nella scorsa estate.

Viste:

- la direttiva del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 7 giugno 2017;
- la nota del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19 giugno 2017;
- la direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2017.

Attesa pertanto, anche sulla base dell'esperienza maturata in occasione delle manifestazioni svoltesi dopo il 3 giugno 2017, la necessità di un'organica disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle manifestazioni ed eventi programmati sul territorio comunale per l'anno 2018, finalizzata a tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, fino all'approvazione delle necessarie norme regolamentari.

Considerato che, nelle more dell'approvazione delle necessarie integrazioni al Regolamento Comunale di Polizia Urbana, il cui iter procedurale richiede tempi incompatibili con l'esigenza di garantire, fin da subito, adeguate condizioni di sicurezza nello svolgimento degli eventi e manifestazioni che interessano il territorio comunale, risulta necessario disporre di uno strumento giuridico transitorio per la disciplina ed il controllo delle predette attività.

Richiamato l'art. 54 commi 1, lett. c) e 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Dato atto che, in applicazione del precitato comma 4 dell'Art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Torino.

Visto il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017 n. 48 e recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città".

Visto il vigente Statuto comunale.

ORDINA

1. Chiunque intenda organizzare un evento o manifestazione sul territorio comunale deve darne preventiva comunicazione al Comune con i contenuti e nei termini da questo definiti mediante apposita procedura, pubblicata sul sito internet istituzionale, così da rendere possibile una preventiva valutazione di fattibilità dell'evento, in particolar modo per quanto concerne gli aspetti legati alla tutela della pubblica incolumità e dell'ordine pubblico.
2. In occasione di eventi o manifestazioni in spazi circoscritti, con capienza maggiore o uguale a 200 persone, e nelle aree individuate quali relative vie di fuga, per l'intera durata degli eventi sono vietati:
 - a) la somministrazione, la vendita per asporto e la cessione a qualsiasi titolo da parte di chiunque di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, anche ove erogate da distributori automatici: i gestori di distributori automatici devono provvedere a ogni misura ed adempimento necessario per impedire l'erogazione;
 - b) l'introduzione ed il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine;
 - c) la detenzione di bottiglie di vetro o lattine nonché il loro abbandono fuori dagli appositi contenitori.

3. Negli spazi di cui al precedente comma 2 la somministrazione di bevande in bottiglie e lattine è consentito esclusivamente all'interno dei locali di esercizi pubblici, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero in una superficie di pertinenza dell'esercizio stesso, delimitata e appositamente attrezzata, o ancora all'interno di altre strutture chiuse, anche temporanee, a tal fine previste nella pianificazione della manifestazione ed autorizzate alla somministrazione.
4. Gli esercenti le attività di cui al precedente comma 3 sono tenuti ad esporre all'ingresso del locale, in posizione ben visibile, un avviso di adeguate dimensioni, recante l'informativa all'utenza dei divieti disposti dal presente provvedimento.
5. Al di fuori di detti locali e strutture resta consentita, la somministrazione di bevande in contenitori di plastica leggera, carta o analoghi materiali e la vendita di prodotti in contenitori di vetro purché all'interno di sacchetti o imballi adeguatamente robusti per contenerne i frammenti in caso di rottura.
6. L'applicabilità della disciplina di cui ai precedenti punti da 2 a 5, dipendente dalle caratteristiche di ciascuna manifestazione, verrà resa nota attraverso appositi avvisi pubblicati sul sito internet del Comune con un preavviso non inferiore a dieci giorni dall'evento.
7. Ferma restando la disciplina generale di cui sopra, a fronte di specifiche esigenze connesse alle caratteristiche delle singole manifestazioni, la disciplina dell'uso di contenitori in vetro potrà essere modulata con specifiche ulteriori ordinanze.
8. Quando la pianificazione di emergenza lo renda necessario a tutela della pubblica incolumità, i titolari di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o privato assoggettato all'uso pubblico per il posizionamento di espositori a scopo promozionale o commerciale, de hors anche costituiti da strutture che vengono mantenute in sede per l'intero anno, ed ogni altro manufatto pubblicitario o comunque connesso alle attività quali a titolo esemplificativo: menù dei ristoranti, dispenser di volantini e opuscoli, totem, vele, ecc., sono tenuti alla loro preventiva rimozione, quando i medesimi risultino di intralcio per la libera fruibilità di aree costituenti vie di fuga per il rapido e sicuro allontanamento del pubblico dal luogo dell'evento, in caso di emergenza.
9. La rimozione dei manufatti di cui al punto precedente dovrà avvenire a semplice richiesta da parte del Comune che provvederà a comunicare l'esigenza agli interessati con un congruo preavviso, di norma non inferiore a dieci giorni dall'evento.
10. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 650 del Codice Penale, l'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 determinata ai sensi dell'Articolo 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
11. La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Torino nel termine di 30 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 6 dicembre 1971 n. 1034).

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso:
alla Prefettura di Torino;
al Comando della Polizia Locale;
alla Tenenza dei Carabinieri di Ciriè;
alla Tenenza della Guardia di Finanza di Lanzo T.se;

e pubblicato sul sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune di Ciriè.

il Sindaco
DEVIETTI GOGGIA LOREDANA / ArubaPEC
S.p.A.